

Civile Ord. Sez. 6 Num. 21938 Anno 2014

Presidente: DI PALMA SALVATORE

Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

Data pubblicazione: 16/10/2014

ORDINANZA

sul ricorso 18787-2012 proposto da:

PETAGNA SILVIA, CORRAINE NICOLO', elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SAN MARCELLO PISTOIESE 73, presso lo studio dell'avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentati e difesi dagli avvocati STEFANINO CASTI, ROBERTO PALA giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrenti* -

contro

BANCO DI SARDEGNA SPA, in persona del Direttore Generale in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVERIO MERCADANTE 9, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO AURELI, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCO TULUI giusta procura speciale a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

Am

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza n. 232/2011 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI del 4/02/2011, depositata il 09/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'08/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito l'Avvocato Adriano Aureli (delega avvocato Franco Tului) difensore della controricorrente che si riporta agli scritti.

In fatto e in diritto

1. E' stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: "Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che Silvia Petagna e Nicolò Corraïne hanno proposto ricorso per cassazione della sentenza, depositata il 9 giugno 2011 e non notificata, con la quale la Corte d'appello di Cagliari ha rigettato il gravame dagli stessi proposto avverso la sentenza del 26 ottobre 2006 con cui il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato inefficace, ex art. 2901 cod.civ., nei confronti di BANCO DI SARDEGNA S.p.a., l'atto di costituzione del fondo patrimoniale sottoscritto, assieme al coniuge, dalla Petagna, debitrice della Banca per una fideiussione prestata a favore di due società dalla stessa ricorrente amministrata;

che l'intimata resiste con controricorso;

considerato che con il primo motivo i ricorrenti censurano, sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 170 cod.civ., le statuizioni con cui la corte territoriale ha dapprima affermato che i creditori non possono aggredire il fondo patrimoniale per soddisfarsi di obbligazioni che sapevano esser state contratte per necessità diverse da quelle familiari, e successivamente –contraddicendosi, secondo i ricorrenti- ha statuito che gli stessi creditori possono agire per la revocatoria del fondo, quale prelude alla esecuzione forzata, in



relazione alle obbligazioni contratte per quegli stessi scopi estranei ai bisogni familiari; che con il secondo motivo deducono l'insufficienza della motivazione resa dalla corte di merito mancando, da un lato, l'esame circa la relazione tra gli scopi dei debiti contratti dalla Petagna e i bisogni familiari di quest'ultima (valutazione che essi ritengono essenziale ai fini dell'art. 170 cod.civ.) e, dall'altro, l'indagine circa la conoscenza da parte della banca creditrice della non estraneità dei debiti da essa vantati rispetto alle esigenze familiari;

ritenuto che i due motivi, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, ed appaiono privi di fondamento;

che, da un lato, la corte di merito sembra aver congruamente recepito l'indirizzo più volte espresso in sede di legittimità (cfr. ex multis Cass. n.15310/07; n.4933/05) secondo cui la costituzione di un fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace, nei confronti dei creditori, a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (cfr. art. 170 cod.civ.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti; dall'altro, la omessa verifica, da parte della Corte di merito, delle condizioni cui l'art.170 subordina l'azione esecutiva sui beni del fondo non appare affatto decisiva, atteso che oggetto della causa è un'azione revocatoria, non già un'azione esecutiva sui beni conferiti nel fondo *de quo*, sì che l'esame svolto dalla corte di merito è stato rettamente circoscritto alla valutazione della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 2901, comma 1, n.1 cod.civ. per l'accoglimento dell'unica azione effettivamente esercitata dalla creditrice;

per questi motivi ritiene che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell'art.380 bis cod.proc.civ. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato.”

2. All'esito della odierna adunanza camerale, il Collegio, letta la memoria della resistente, condivide pienamente le considerazioni svolte nella relazione, avverso le quali peraltro i ricorrenti non hanno opposto alcun argomento.

Am


Si impone dunque il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti alle spese, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso in favore di controparte delle spese di questo giudizio di cassazione, in complessivi € 6100,00 (di cui € 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 luglio 2014

Il presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA